



COMUNE DI SAVIGNONE

Città Metropolitana di Genova

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28/04/2012 e successive modifiche approvate con Deliberazioni del Consiglio Comunale n.12 del 08/04/2014, n. 27 del 02/09/2014, n 27 del 19/10/2017 e n 54 del 18/12/2018

SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art.	N°	Oggetto	Pag.
Art.	1	Oggetto del Regolamento	5
Art.	2	Denuncia della causa di morte e accertamento di decessi	5
Art.	3	Responsabilità	6
Art.	4	Atti a disposizione del pubblico	7

TITOLO II NORME DI POLIZIA MORTUARIA

Art.	N°	Oggetto	Pag.
Art.	5	Diritto di sepoltura	8
Art.	6	Aree private e sepolture fuori dai cimiteri	9
Art.	7	Sepolture a titolo di onore	9
Art.	8	Servizi gratuiti	10
Art.	9	Feretri	10
Art.	10	Reparti speciali	10
Art.	11	Inumazioni	11
Art.	12	Esumazioni ordinarie	12
Art.	13	Esumazioni straordinarie	12
Art.	14	Tumulazioni	13
Art.	15	Tumulazioni di feretri, cellette per resti mortali e urne cinerarie	13
Art.	16	Estumulazioni	14
Art.	17	Casi in cui è richiesto agli ispettori sanitari di presenziare alle operazioni cimiteriali	14
Art.	18	Ossario comune	15
Art.	19	Cremazione	15
Art.	20	Cinerario Comune	15
Art.	21	Deposito di osservazione e Camera Mortuaria	15

TITOLO III TRASPORTI

Art.	N°	Oggetto	Pag.
Art.	22	Trasporti funebri	16

Art.	23	Prescrizioni igienico sanitarie per il trasporto di salme e cadaveri	16
Art.	24	Trasporto di salme fuori dal Comune	17
Art.	25	Trasporto all'estero o dall'estero	17

**TITOLO IV
SEPOLTURE PRIVATE E CONCESSIONI**

Art.	N°	Oggetto	Pag.
Art.	26	Concessioni cimiteriali	19
Art.	27	Diritto d'uso delle sepolture private	20
Art.	28	Obblighi per il concessionario	21
Art.	29	Canone	21
Art.	30	Spese	22
Art.	31	Durata delle concessioni	22
Art.	32	Estinzione, revoca, retrocessione, decadenza	22
Art.	33	Estinzione della concessione	22
Art.	34	Revoca	23
Art.	35	Retrocessione	23
Art.	36	Decadenza	24
Art.	37	Decadenza per abbandono della sepoltura	24

**TITOLO V
DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI**

Art.	N°	Oggetto	Pag.
Art.	38	Piani cimiteriali	25
Art.	39	Manufatti decorativi in campo comune	25
Art.	40	Materiali ornamentali delle sepolture private	26
Art.	41	Permessi ed autorizzazioni per la costruzione o la manutenzione di sepolcri	26
Art.	42	Termine e modalità per l'esecuzione dei lavori	26
Art.	43	Manutenzione	27
Art.	44	Ristrutturazione o demolizione con ricostruzione di manufatti	27
Art.	45	Esecuzione dei lavori – Responsabilità	27
Art.	46	Lavori murari	27
Art.	47	Occupazione spazi per l'allestimento di cantieri	28
Art.	48	Lavori edili	28

**TITOLO VI
SERVIZIO DEI CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI**

Art.	N°	Oggetto	Pag.
Art.	49	Registri e annotazioni	29

Art.	50	Servizio di custodia	29
Art.	51	Ulteriori adempimenti degli addetti al servizio di custodia	31
Art.	52	Apertura al pubblico dei cimiteri comunali	31
Art.	53	Orari di arrivo dei cortei funebri	31
Art.	54	Accesso al cimitero	32
Art.	55	Divieti speciali	32
Art.	56	Ingresso veicoli	33
Art.	57	Riti funebri	33
Art.	58	Imprese funebri	33
Art.	59	Recupero di opere, piante, foto ed altri segni funebri	33
Art.	60	Oggetti preziosi o ricordi rinvenuti o da recuperare	34
Art.	61	Fiori	34
Art.	62	Smaltimento rifiuti cimiteriali	35

**TITOLO VII
SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA**

Art.	N°	Oggetto	Pag.
Art.	63	Illuminazione votiva	36

**TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art.	N°	Oggetto	Pag.
Art.	64	Sepulture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio	36
Art.	65	Entrata in vigore e norme transitorie	36
Art.	66	Riserve giuridiche	36
Art.	67	Sanzioni	36
Art.	68	Norma finale e di rinvio	37

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art.1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i servizi mortuari di competenza del Comune di Savignone dalla denuncia di morte alla sepoltura, le concessioni a privati delle sepolture o delle aree, anche private, il comportamento da tenersi da parte del pubblico e delle imprese edili, le mansioni del personale, la tenuta e pulizia dei cimiteri ed il servizio lampade votive.
2. Nel presente regolamento si fa riferimento alle definizioni di cui al Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, come integrato dalle circolari dell'ex Ministero della Sanità del 24 giugno 1993, n. 24 e del 31 luglio 1998, n. 10.

Art. 2 – Denuncia della causa di morte e accertamento di decessi

1. È fatto obbligo ai familiari o chi per essi, ai direttori di ospedali, di istituti e di collettività, di denunciare, entro 24 ore del decesso, ogni caso di morte di persona da loro assistita, all'Ufficio dello Stato Civile, dichiarando esattamente l'ora in cui avvenne il decesso.
2. A norma dell'art. 103 sub a) del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e del primo comma dell'art. 1 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, i medici curanti e necroscopi devono denunciare ogni caso di morte di persona da essi assistita o visitata, al Sindaco, indicando la malattia che, a loro giudizio, ne è stata la causa. La denuncia di cui al comma precedente deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso:
 - a) su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica;
 - b) con modello rilasciato dal Comune come previsto dall'art. 74 del d.P.R. n. 396 del 03.11.2000.
3. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.
4. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.
5. Nel caso di rinvenimenti di parti di salma o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale né dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Unità Sanitaria Locale competente. Quest'ultima, salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo, comunicando i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco e alla stessa autorità giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.
6. Ricevuta la denuncia di un decesso avvenuto nel territorio del Comune, il medico necroscopo, esegue gli accertamenti per accertare la morte e rilascia il certificato previsto dall'art. 74 del d.P.R. del 03 novembre 2000, n. 396. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 8 – 9 – 10 del D.P.R.

285/90, e comunque non dopo le 30 ore.

7. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato ovvero incaricato dalla Azienda Unità Sanitaria Locale competente.
8. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva, il medico deve darne subito avviso al Coordinatore Sanitario della A.S.L. per i necessari provvedimenti di disinfezione.
9. Ricevuta la dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso, l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione per la sepoltura, in conformità delle norme previste dall'art. 74 del d.P.R. 03.11.2000, n. 396. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di salma od ossa umane, contemplate dal precedente comma 5. Qualora sussistano i casi previsti dal precedente comma 4, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al nulla osta dell'Autorità giudiziaria.
10. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 37 del d.P.R. 03 novembre 2000, n. 396, si seguono le disposizioni stabilite nei commi precedenti del presente regolamento.
11. Fatti salvi i poteri in materia dell'autorità giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 13 febbraio 1961, n. 83, correlate con il D.M. 11/8/1969 e successive modificazioni, le salme delle persone decedute senza assistenza medica o decedute negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico- scientifici.
12. Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del direttore sanitario o del medico curante, ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio. Eseguito il riscontro diagnostico, la salma deve essere ricomposta con la migliore cura. I risultati del riscontro devono essere comunicati al Sindaco, per l'eventuale rettifica della scheda di morte, da farsi dal Coordinatore Sanitario della A.S.L. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente per il quale viene effettuato.
13. Nessuna salma può essere chiusa in cassa, né essere sottoposta ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumata, tumulata, cremata, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento, e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 578, correlate con il D.M. n. 582 del 22.08.1994, come aggiornato dal Decreto Ministero della Sanità dell'11.04.2008.
14. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dai commi precedenti.
15. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute o la salma presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Coordinatore Sanitario della A.S.L. il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 3 – Responsabilità

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri, nonché lo svolgimento dei servizi mortuari spettano al Sindaco, che vi provvede in attuazione del presente Regolamento e delle

disposizioni di legge vigenti in materia, agli uffici comunali ciascuno per la parte di propria competenza, ai privati concessionari di servizi speciali ed all'Azienda Unità Sanitaria Locale competente che controlla il regolare funzionamento dei cimiteri comunali e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio.

2. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo per le persone e le cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.
3. Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.
4. I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà comportare il divieto di operare all'interno dei cimiteri comunali.

Art. 4 – Atti a disposizione del pubblico

1. Sono tenuti ben visibili al pubblico presso l'ufficio comunale competente:
 - a) copia del presente regolamento;
 - b) l'elenco dei campi soggetti ad esumazioni ordinaria nel corso dell'anno;
 - c) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - d) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza;
 - e) l'orario di apertura e chiusura nonché la disciplina di ingresso e i divieti speciali.

TITOLO II

NORME DI POLIZIA MORTUARIA

Art. 5 – Diritto di sepoltura

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e degli artt. 49 e seguenti del D.P.R. 10.9.1990 n. 285 il Comune ha i seguenti cimiteri comunali con almeno un reparto a sistema di inumazione:
 - a) Savignone Capoluogo
 - b) San Bartolomeo di Vallecaldà
 - c) Vaccarezza
2. Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione. Nei cimiteri comunali vengono accolti senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, salvo che sia richiesta altra destinazione i cadaveri o le ceneri ed i resti mortali:
 - a) delle persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) delle persone decedute fuori del territorio comunale ma che vi avevano al momento del decesso la residenza;
 - b1) delle persone decedute, non residenti in vita nel Comune, aventi, al momento del decesso, almeno un genitore in vita residente nel comune di Savignone
 - c) delle persone non residenti in vita nel Comune e decedute al di fuori di esso, ma aventi diritto alla sepoltura in una tomba privata esistente all'interno del cimitero o in un loculo, una nicchia, un'edicola, una celletta ossario o similare per atto di concessione valido alla data del decesso;
 - d) delle persone decedute, nate o residenti al momento della nascita in Savignone;
 - e) delle persone decedute, anche non residenti in Savignone, con coniuge o convivente accertato da residenza anagrafica di minimo sei mesi dal momento della richiesta, parenti fino al IV grado e affini fino al II grado, già sepolti nello stesso cimitero del Comune;
 - f) delle persone decedute, anche fuori del territorio comunale, non residenti, che abbiano avuta dimora comprovata mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà degli eredi, attestante contratti di locazione, atti di proprietà di "seconda casa" e quant'altro comprovi detta condizione, per lunghi periodi sul territorio comunale (villeggiatura, soggiorni, convivenze, ecc.)
 - g) delle persone decedute, il cui coniuge o convivente accertato da residenza anagrafica di minimo sei mesi dal momento della richiesta, ancora in vita, avrà diritto ad essere sepolto al momento della morte, nei cimiteri di Savignone;
 - h) dei resti mortali e delle ceneri derivanti dalla cremazione di salme, purché tumulate in loculo/ossario già in concessione e occupato da altra salma e/o resti con cui esista un legame di matrimonio o convivenza accertata da residenza anagrafica di minimo sei mesi dal momento della richiesta o parentela nei limiti del IV grado e affinità fino al II grado, compresa la condizione di consuocero/a;
 - i) delle salme delle persone già residenti a Savignone per almeno tre anni consecutivi, che per la loro età o il loro stato, sono state ricoverate in istituti per anziani, case di riposo o altri tipi di convivenze ove vi era obbligo assumere la residenza;
 - j) dei nati morti e dei prodotti del concepimento riferiti alle persone elencate ai punti precedenti di cui al D.P.R. 10/9/90 n. 285;
 - k) dei resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate.

4. Il Necroforo comunale ovvero l'apposito incaricato non può ricevere nel Cimitero, per essere inumate o tumulate, salme, parte di esse od ossa umane, se non accompagnate dall'autorizzazione prevista dall'art. 74 del D.P.R. n. 396/2000 e s.m.i., rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.
5. Gli atti di cui al precedente comma devono essere trattenuti dal Necroforo ovvero dall'incaricato comunale. Sugli stessi, egli dovrà indicare il giorno e l'ora dell'eseguito seppellimento, il campo ed il numero d'ordine del cippo, della fossa comune o della tomba o del loculo in cui è stata posta la salma. I documenti dovranno poi essere archiviati presso l'Ufficio Comunale Servizi Cimiteriali.
6. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dal Coordinatore Sanitario della A.S.L.
7. A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane. Nel caso specifico, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla Azienda Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Art. 6 – Aree private e sepolture fuori dai cimiteri

1. Ogni cimitero dispone di aree riservate a sepolture per inumazioni o tumulazioni private (individuali, familiari o per collettività) effettuate in aree già in concessione. Nei limiti di disponibilità possono essere previste nuove aree similari approvate da apposita Deliberazione di Consiglio Comunale.
2. I concessionari di cappelle di famiglia e/o di Aree Private e i loro successori o gli aventi diritto, hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che l'Amministrazione Comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene o di decoro.
3. I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune. In caso di inadempienza si procederà a norma di legge e del presente Regolamento, non escludendo la decadenza della concessione. Nelle aree che delimitano le cappelle di famiglia o nelle aree di inumazioni private si possono deporre fiori o coltivare aiuole a condizione che non invadano le tombe vicine e non ostruiscano i passaggi comuni. Sono ammessi gli arbusti, purchè in vaso e di altezza non superiore a metri 1, che non arrechino condizioni di disturbo o di scarsa visibilità alle tombe attigue. Qualora gli arbusti superassero detta misura dovranno essere ridotti all'altezza prescritta su semplice invito del Necroforo ovvero dell'incaricato comunale.
4. E' fatto divieto di seppellire cadaveri in luogo diverso dai cimiteri. Fanno eccezione le sepolture in altri luoghi, non aperti al pubblico, al di fuori dei cimiteri, per le quali occorre comunque il nulla-osta del Sindaco. Per la costruzione ed uso delle suddette sepolture si osservano le disposizioni di cui agli artt. 101 e 104 del Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

Art. 7 – Sepolture a titolo di onore

1. La sepoltura gratuita, a titolo di onore, viene stabilita dal Consiglio Comunale, con il voto

favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, a favore di cittadini illustri o benemeriti o di persone che con il proprio operato abbiano dato un significativo contributo al prestigio della comunità locale o nazionale.

Art. 8 – Servizi gratuiti

1. Le operazioni di inumazione in campo comune, le cremazioni, le tumulazioni, estumulazioni ed esumazioni di salme o resti o ceneri, oltre all'eventuale canone di concessione, ai sensi dei D.M. 1 luglio 2002 e D.M. 16 maggio 2006 sono soggette al pagamento di tariffe e diritti comunali stabiliti dalla Giunta Comunale.
2. Sono gratuiti i seguenti servizi:
 - a) il servizio di osservazione dei cadaveri presso il deposito di osservazione finanche se situato in altro Comune;
 - b) il recupero ed il relativo trasporto delle salme delle persone decedute per qualsiasi causa in luogo pubblico quando si tratti di salma di persona sconosciuta, abbandonata o indigente. Indigente è colui che appartiene a famiglia bisognosa così come dichiarato dagli uffici comunali preposti;
 - c) la deposizione delle ossa o delle ceneri nell'ossario-cinerario comune;
 - d) le inumazioni, le esumazioni, le estumulazioni ordinarie e le cremazioni, quando si tratti di cadavere di persona sconosciuta, abbandonata o indigente cioè appartenente a famiglia bisognosa come definita al punto b);
 - e) le sepolture a titolo di onore come definite nell'articolo precedente.

Art. 9 – Feretri

1. Salvo quanto previsto dall'art. 10 nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro con le caratteristiche di cui agli artt. 25, 30 e 75 e 77 del DPR n. 285/90. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, o decentemente avvolta in lenzuola.
2. Le casse per le inumazioni devono essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice e similari). Le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3 e la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
3. Le salme destinate all'inumazione devono essere rivestite con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile eliminando qualsiasi altro oggetto non degradabile.
4. Per la tumulazione nei loculi è prescritta la duplice cassa: una di lamina di zinco o di piombo e l'altra, esterna di legno (art. 77 del D.P.R. 10/9/90 n. 285).

Art. 10 – Reparti speciali

1. A norma dell'art. 100 del D.P.R. n. 285/90 il piano regolatore cimiteriale può prevedere reparti speciali e separati destinati a persone professanti un culto diverso da quello cattolico. La sepoltura verrà effettuata previo il parere della Comunità competente.
2. Alle comunità straniere che fanno domanda di avere un proprio reparto per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può essere data in concessione un'area adeguata all'interno dei cimiteri comunali ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 10.9.1990 n.285, qualora vi sia la disponibilità oggettiva. La concessione viene fatta in favore di un responsabile che si

impegna al rispetto delle norme della legge italiana in materia e si impegna a comunicare il nominativo del suo successore entro 30 giorni dalla decadenza, per qualsiasi motivo, dalle suddette funzioni.

3. Le sepolture verranno effettuate nel rispetto delle regole dei rispettivi culti compatibilmente con le leggi vigenti.
4. Nei reparti speciali previsti dall'art. 100 del D.P.R. n. 285/90 per la sepoltura di persone di culto diverso da quello cattolico, per i culti religiosi che lo prevedano espressamente è consentita, come indicato anche dalla circ. Min. Sanità n. 10/98, la inumazione del cadavere avvolto unicamente in un lenzuolo di cotone.
5. Per il trasporto funebre, anche nei casi di cui al presente articolo, è d'obbligo l'uso della cassa di legno o, nei casi stabiliti per legge, la duplice cassa di legno e zinco.

Art. 11 – Inumazioni

1. I cimiteri hanno campi destinati alle inumazioni “ordinarie decennali”. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse per adulti e per minori di 10 anni di età, la loro profondità la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine d'impiego sono stabiliti dal vigente regolamento nazionale di Polizia Mortuaria. Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
2. I campi comuni per le sepolture ordinarie sono di una sola classe. Essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo con soluzione di continuità. I campi comuni per le salme degli adulti sono indicati nella planimetria generale del Cimitero.
3. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta con un numero progressivo e con l'indicazione dell'anno di seppellimento. Sulla fossa ricoperta e con la terra debitamente assestata, potranno essere apposti cippi, croci, effigi ed altre finiture ornamentali, lampade votive, nonché manufatti di cui al successivo art. 39. In ogni caso dovrà essere posta l'indicazione – su materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici – del nome e cognome del defunto. Per gli indigenti la posa della lapide verrà effettuata a spese del Comune.
4. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata ad almeno due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
5. Le fosse per inumazioni delle salme di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (ad almeno metri 2) la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma dovranno essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontane dalle fosse di inumazione.
6. Le fosse per inumazione delle salme di fanciulli di età sotto i dieci anni devono avere nella parte più profonda (a metri 2) una lunghezza media di metri 1,50, una larghezza di metri 0,50 e debbono distare di almeno metri 0,50 da ogni lato. I campi per l'inumazione dei fanciulli sono indicati nella planimetria nel piano di distribuzione del cimitero.
7. Ogni salma all'inumazione deve essere sepolta in fossa separata dalle altre. Per le sepolture comuni non è ammessa la scelta dei posti. I campi saranno contornati da cordoli di pietra, o altro materiale equivalente e riceveranno il numero progressivo delle fosse. Sulle fosse è

permesso il collocamento di croci o monumenti o lapidi in pietra, granito o marmo come al successivo art. 39. Sono vietate le sovrapposizioni di materiali facilmente deperibili. Sono ammessi i ritratti a smalto con cornici in bronzo, portafiori e lampade votive. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età o data di nascita, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte. Per eventuali iscrizioni integrative è facoltà del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, dietro apposita richiesta dei parenti dei defunti.

8. Non è ammessa l'inumazione di urne cinerarie salvo i casi di inumazione in tombe preesistenti o campi privati in concessione, che ne abbiano la capacità.

Art. 12 – Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie, come disposto dall'art. 82 del D.P.R. 285/90, si eseguono dopo dieci anni dalla inumazione e possono avere luogo in tutti i mesi dell'anno. I cittadini dovranno essere informati delle suddette scadenze tramite avviso affisso all'ingresso dei cimiteri e direttamente nei campi da esumare da affiggersi e posizionarsi a cura del necroforo comunale entro il 20 Luglio di ciascun anno. I congiunti interessati dovranno comunicare, entro il 31 Dicembre dello stesso anno, i propri dati e la destinazione prevista dei resti al responsabile del servizio per il pagamento delle tariffe vigenti, con l'eventuale richiesta di assistere alle operazioni.
2. Al necroforo comunale ovvero all'apposito incaricato di dette operazioni spetta stabilire se un cadavere è mineralizzato o meno al momento dell'esumazione. Nel caso in cui i resti esumati non siano in condizioni di completa mineralizzazione saranno inumati nel campo indecomposti o, in mancanza di questo, in altro campo comune. Il tempo di inumazione di norma è stabilito in cinque anni. Qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione dei resti, detto periodo si riduce a due anni.
3. In conformità a quanto prescritto dal Ministero della Sanità, qualora i resti non fossero completamente mineralizzati, su richiesta degli aventi diritto, si procederà alla cremazione. In caso di irreperibilità o disinteresse dei familiari, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può autorizzare la cremazione decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio di uno specifico avviso e il disinteresse vale come assenso al trattamento stesso.
4. Nel caso in cui i resti siano mineralizzati, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccogliercle per deporle in cellette ossario o in altri loculi ovvero per cremarle.

Art. 13 – Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione di una salma è straordinaria qualora sia richiesta prima che siano trascorsi 10 anni dall'originaria inumazione. Può essere eseguita in tutti i mesi dell'anno per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione del Comune, per traslazione ad altra sepoltura o per cremazione.
2. Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte. Il parere dell'ASL è necessario solo per i casi particolari in cui vi sia una espressa richiesta del soggetto responsabile delle operazioni cimiteriali.
3. Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o per il solo desiderio dei familiari di rivedere il cadavere, né è possibile traslare la salma in altro campo di inumazione.
4. Il Comune può però autorizzare esumazioni straordinarie delle salme per effettuare traslazioni in altra sepoltura o per successive inumazioni o cremazioni.

Art. 14 – Tumulazioni

1. Sono definite tumulazioni le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie, in opere murarie costruite dal Comune (loculi, tumuli, nicchie, cellette ossario ecc.) secondo le norme di cui agli articoli 76 e 77 del Regolamento n. 285/90 o eventualmente realizzati dai privati in apposite aree per conservarvi per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali dei congiunti.
2. Le sepolture a tumulazione o le aree su cui le stesse vengono costruite dai privati sono oggetto di concessione secondo le modalità previste nell'apposita sezione del presente regolamento.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione e alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 e le eventuali speciali prescrizioni tecniche di cui all'art. 106 del D.P.R. 10.09.1990 N. 285.

Art. 15 – Tumulazioni di feretri, loculi, cellette per resti mortali e urne cinerarie

1. E' possibile inserire feretri nelle cappelle di famiglie e nelle tombe a sterro fino a completamento dei posti salma in eccedenza rispetto al numero concesso, a condizione che venga regolarizzato il canone di concessione.
2. Nelle tombe (individuali o doppie) già a concessione perpetua non può essere superato il numero dei posti salma previsti nell'atto di concessione, salvo quanto disposto al successivo comma.
3. E' ammessa la collocazione di cassette per resti mortali e di urne cinerarie fino a completa capienza del sepolcro in tutte le tipologie di sepoltura. Nei loculi è ammesso il collocamento di cassetine con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro manifestazione del consenso del concessionario o successore da esprimersi in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art.47 del d.p.r. 28/12/2000 n. 445) .
4. Le lastre di chiusura dei colombari saranno conformi alle prescrizioni che verranno date dai Servizi Cimiteriali del Comune. Alle lastre dei loculi potranno essere applicati ornamenti in marmo, bronzo o altro metallo, nonché portafiori e lampade votive, purché non sporgano dalle fasce di rivestimento. Sono ammessi i ritratti a smalto e in porcellana.
5. Per la tumulazione nelle cellette – ossario sono prescritte cassette di zinco saldate a fuoco, e con targhetta portante il nome e il cognome del defunto. Ogni cassetta deve, di norma, contenere i resti di una sola persona. Sulle lastre di chiusura delle cellette-ossario e delle urne cinerarie deve essere indicato, a cura del concessionario, il cognome, il nome e la data di nascita e morte (o solo quest'ultima) delle persone cui i resti appartengono.
6. Per la tumulazione di ceneri nelle nicchie cinerarie, nelle cellette-ossario, o altrove autorizzate, sono prescritte apposite urne, conformi alla legge, contenenti le ceneri di salma cremata. L'urna cineraria deve portare all'esterno il cognome, il nome, la data di nascita e la data di morte del defunto.
7. Le concessioni di loculi sono accordate esclusivamente per la tumulazione di salme e per i casi previsti dall'art. 5, comma 2 del presente Regolamento.
8. Oltre al coniuge o convivente accertato da residenza anagrafica di minimo sei mesi dal momento della richiesta, è permessa la tumulazione di un parente sino al IV grado e affine sino al II grado del defunto già tumulato, in un loculo non perenne occupato dalla medesima salma da almeno 20 anni. Il subentro nella concessione è subordinato alla raccolta dei resti mineralizzati o alla cremazione della salma già tumulata, da effettuare a spese del concessionario e alla revisione della concessione stessa (rinnovo o nuova concessione) per

- una durata tale da determinare una tumulazione della nuova salma di 20 anni.
9. Su richiesta è consentito a spese del concessionario riunire in un solo loculo i resti mortali già tumulati in loculi singoli o del coniuge o convivente accertato da residenza anagrafica di minimo sei mesi dal momento della richiesta e di parenti fino al quarto grado e affini sino al II grado.
 10. Tutte le spese per la raccolta resti sono a carico dei richiedenti. Le spese per il trasporto, all'interno del cimitero, dai loculi lasciati vacanti e quindi rientranti nella disponibilità comunale sino alla diversa destinazione, sono a carico del Comune che lo effettuerà tramite proprio personale ovvero tramite personale incaricato.
 11. È possibile altresì riunire in un unico loculo, in concessione perenne, senza perderne la perpetuità, insieme alla salma lì collocata, resti di salme di parenti o affini, sempre tumulati nel medesimo cimitero, come sotto indicato:
 - a) coniuge;
 - b) discendenti e rispettivo coniuge o convivente senza limite di grado;
 - c) ascendenti e rispettivo coniuge o convivente senza limite di grado;
 - d) collaterali fino al 6 grado e rispettivo coniuge o convivente;
 - e) gli affini entro il 3 grado e rispettivo coniuge o convivente.

In tal caso i loculi lasciati vacanti saranno retrocessi al Comune. Il valore della retrocessione sarà determinato dalle tariffe comunali vigenti. Sono a carico degli interessati le spese per la raccolta resti, la rimozione ed apposizione di lapidi ed ornamenti (vasi, luci, ecc), rimanendo a carico del Comune le sole spese di apertura e chiusura loculi, trasporto delle cassette contenenti i resti del loculo lasciato vacante e quello di nuova collocazione.

Per convivente s'intende persona che risulti anagraficamente nel medesimo nucleo familiare al momento del decesso.

12. Nel caso di traslazione di salma da un loculo ad altro sito cimiteriale, si considera esplicita restituzione all'ente del loculo. Il Comune, per tale tipo di retrocessione può corrispondere al concessionario o agli aventi diritto per successione una cifra pari alla metà del valore attuale, proporzionato agli anni rimanenti di concessione o ad un terzo del valore attuale in caso di concessioni perpetue. Il valore della restituzione sarà stimato con apposita determinazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

Art. 16 – Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie:
 - sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o per effettuare altra tumulazione quando siano trascorsi almeno 20 anni dalla sepoltura in sepolcri o in loculi stagni;
 - sono estumulazioni “straordinarie” quelle eseguite prima della scadenza della concessione.
2. Le estumulazioni straordinarie si eseguono, su richiesta dei familiari, se questi desiderano spostare una salma per darle una diversa sepoltura nello stesso o in altro Comune o per cremarla. Possono, inoltre, essere ordinate dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui si stiano svolgendo indagini per consentire un'autopsia o qualsiasi accertamento diagnostico.
3. In conformità a quanto prescritto dal Ministero della Sanità, qualora i resti non fossero completamente mineralizzati, su richiesta degli aventi diritto, si procederà alla cremazione. In caso di irreperibilità o disinteresse dei familiari, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può autorizzare la cremazione decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio di uno specifico avviso e il disinteresse vale come assenso al trattamento stesso. Il Comune

può autorizzare estumulazioni straordinarie delle salme per effettuare traslazioni in altra sepoltura o per successive inumazioni o cremazioni.

Art. 17 – Casi in cui è richiesto agli ispettori sanitari di presenziare alle operazioni cimiteriali

1. Di norma le operazioni cimiteriali vengono effettuate dal necroforo comunale ovvero da apposito personale incaricato senza la presenza dell'ispettore sanitario dell'ASL, tranne i casi in cui l'operazione sia necessaria in seguito all'intervento dell'autorità giudiziaria.

Art. 18 – Ossario comune

1. Nei cimiteri del Comune sono istituiti ossari comuni per la raccolta e la conservazione perpetua e collettiva di ossa completamente mineralizzate, per le quali le famiglie non abbiano provveduto ad altra destinazione. Le ossa eventualmente rinvenute fuori dal cimitero o provenienti da cimiteri soppressi vengono raccolte nel cimitero del capoluogo. L'ossario deve essere costruito e mantenuto con cura, cosicché le ossa non siano visibili.

Art. 19 – Cremazione

1. Per tutte le norme specifiche riferite alla Cremazione e alla dispersione e all'affidamento delle ceneri si rimanda all'apposito Regolamento Comunale in materia.

Art. 20 – Cinerario comune

1. Nei cimiteri del Comune sono istituiti cinerari comuni per la raccolta e la conservazione perpetua e collettiva delle ceneri, per le quali le famiglie non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Art. 21 – Deposito di osservazione e Camera Mortuaria

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei. Tali servizi possono essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'autorità Giudiziaria.
3. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali il medico necroscopo stabilisce le precauzioni da adottare.
4. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio Igiene Pubblica dell'A.S.L. in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte.

TITOLO III

TRASPORTI

Art. 22 – Trasporti funebri

1. Costituisce trasporto di salma o di cadavere il trasferimento dal luogo di decesso o di rinvenimento all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
2. Il trasporto funebre può essere effettuato da imprese pubbliche o private in possesso della necessaria autorizzazione. I carri destinati al trasporto delle salme su strada, debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfestabile. Detti carri possono essere posti in servizio, da parte dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dal Coordinatore Sanitario della A.S.L., il quale deve controllarne, almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione. Un apposito registro dal quale risulti questa dichiarazione di idoneità dovrà essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.
3. L'incaricato del trasporto sigilla il feretro che viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto, al seppellimento o cremazione e dall'attestazione di garanzia che ne attesta l'avvenuta verifica di rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o impianto di cremazione.
4. Il trasporto di cadavere è autorizzato, ove possibile, con unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti di cui al 1° comma, con comunicazione al Comune di destinazione qualora sia diverso da quello di decesso.
5. L'autorizzazione al trasporto ed al seppellimento dei prodotto abortivi e dei feti è rilasciata dalla A.S.L. secondo le procedure indicate dall'art. 7 del DPR 10/9/90, n.285.
6. L'autorizzazione al trasporto dei resti mortali o resti ossei è rilasciata dal Comune di partenza.
7. Le norme del presente articolo non si applicano al trasferimento della salma nell'ambito della stessa struttura sanitaria in cui è avvenuto il decesso. In tal caso il trasferimento della salma deve essere svolto da soggetti non esercenti l'attività funebre.
8. I trasporti funebri sono effettuati in orari fissi antimeridiani e pomeridiani stabiliti con ordinanza del Sindaco che fissa gli orari di arrivo al cimitero e dello svolgimento delle esequie.

Art. 23 – Prescrizioni igienico sanitarie per il trasporto di salme e cadaveri

1. Per il trasporto da Comune a Comune, nell'ambito del territorio regionale non è obbligatorio il trattamento conservativo di cui all'art. 32 del D.P.R. 10.9.90, n. 285 e, nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'art. 30 del D.P.R. 10.9.90, n. 285 può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto.
2. Il trasporto di resti mortali o resti ossei non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali

igieniche.

3. I morti per infortunio o altre cause negli stabilimenti o sulla strada o comunque giacenti su suolo pubblico, verranno trasportati all'obitorio dell'istituto di medicina legale più vicino, previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria.
4. Nel caso di morte per malattie infettive e diffusive, il medico necroscopo della A.S.L. prescriverà le eventuali misure, che si rendano di volta in volta opportune, relative al trasporto di salma o cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo nonché i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
5. Per le salme o cadaveri portatori di radioattività, si applica l'art. 15 del D.P.R. 10.9.90, N. 285.
6. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nella cavità corporea di almeno 500 cc. di formalina F.U., dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione, si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorso le 48 ore dal decesso.
7. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano alle salme sottoposte a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 24 – Trasporto di salme fuori dal Comune

1. Il trasporto della salma fuori del Comune sarà fatto con carro apposito chiuso partendo dal domicilio, o dalla porta della Chiesa o dalla camera mortuaria.
2. Il necroforo ovvero l'incaricato del Comune non potrà abbandonare la salma finché non sarà presa in consegna dall'incaricato dell'accompagnamento.
3. Il trasporto di salma da Comune a Comune della Repubblica è autorizzato con apposito provvedimento che viene comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento ed eventualmente anche ai Sindaci in cui la salma dovesse sostare per onoranze.
4. L'incaricato del trasporto di una salma, fuori del Comune deve essere munito del predetto decreto di autorizzazione del Comune ove è avvenuto il decesso.
5. Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.
6. Il Responsabile dei Servizi Demografici può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede, a condizione che, aperta la sepoltura, si constati la perfetta tenuta del feretro e si accerti che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute. Qualora si constati la non perfetta tenuta del feretro, si potrà ugualmente consentire il trasferimento previo idoneo rivestimento in zinco del feretro.

Art. 25 – Trasporto all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da un altro Stato ha diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10.2.1937, ratificata in Italia con R.D. 1.7.1937, n. 1379 o di Stati non aderenti a tale convenzione: se si tratta di estradizione di salme verso uno Stato aderente alla convenzione, si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel caso di estradizione di salme verso uno Stato non aderente alla convenzione, si applicano le prescrizioni di cui all'art. 29 del D.P.R.

285/90 e il certificato richiesto dall'art.30 del D.P.R. 285/90, attestante l'idoneità della cassa, non può essere sostituito dall'attestazione di garanzia fornita dall'impresa che effettua il trasporto.

2. Per l'introduzione di salme provenienti da uno Stato aderente alla convenzione si applica l'art. 27 del D.P.R. 285/90; per l'introduzione di salme provenienti da uno Stato non aderente alla convenzione si applica l'art. 28 del D.P.R. 285/90.

TITOLO IV

SEPOLTURE PRIVATE E CONCESSIONI

Art. 26 – Concessioni cimiteriali

1. Il Comune concede a privati o ad enti l'uso di aree e di manufatti, nei limiti delle previsioni del piano regolatore cimiteriale di cui agli artt. 54 e ss. del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e della disponibilità.
2. Il Comune concede le aree e i manufatti in base all'ordine di richiesta nei limiti della disponibilità esistente al momento della domanda, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
3. Le aree, qualora se ne presenti la disponibilità, possono essere concesse in uso per la costruzione, a cure e spese di privati o Enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglia e collettività (posti distinti, sarcofagi, edicole, tombe seminterrate a più posti).
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - sepolture individuali (loculi, cellette ossario, nicchie per singole urne, ecc.);
 - sepolture per famiglie e collettività (edicole, tombe interrate a più posti);
5. Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:
 - a) aree per cappelle ed edicole (denominate anche tombe o cappelle di famiglia). La durata della concessione è fissata in anni 99;
 - b) loculi individuali o colombari, accordati esclusivamente per la tumulazione di salme, la cui durata di concessione è fissata in anni 33 rinnovabili;
 - c) cellette ossario individuali (denominate anche nicchie ossario) per la raccolta di resti mortali, la cui durata di concessione è fissata in anni 49 e mesi 6 rinnovabili;
 - d) cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri di salma cremata, la cui durata di concessione è fissata in anni 49 e mesi 6 rinnovabili;

Nel caso di coppie di loculi che presentano dipendenza l'uno dall'altro per la tumulazione di salme (loculi interrati e prima fila) le cui concessioni pregresse alla data di entrata in vigore del presente regolamento, abbiano scadenze difformi, si prevede la trasformazione delle due concessioni in un'unica concessione la cui scadenza verrà calcolata facendo media tra le due scadenze. I rilasci/rinnovi di concessioni di cui alla sopradescritta tipologia di loculi saranno disposti esclusivamente per coppie di loculi abbinati.

6. Il termine "congiunti" utilizzato nelle concessioni in essere, rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento deve intendersi riferito, oltre al coniuge o convivente accertato da residenza anagrafica di minimo sei mesi dal momento della richiesta ai parenti fino al quarto grado e agli affini sino al II grado.
7. Le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle cappelle di famiglia e nelle tombe individuali in muratura, sono conformi a quelle previste per i feretri da tumularsi nei loculi.

8. Altre aree possono essere destinate a comunità straniera, a persone professanti un culto diverso da quello cattolico o per sepolture a titolo di onore, secondo le disposizioni di cui al presente Regolamento.
9. La concessione di sepoltura a tumulazione può essere accordata esclusivamente a persone che si trovino nelle condizioni previste dal precedente art. 5 comma 2.
10. In caso di disponibilità di almeno 15 loculi, liberi da concessione in un cimitero comunale, è ammessa concessione a viventi in quella stessa sede cimiteriale, limitatamente per le persone che abbiano superato i 75 anni di età, purché al momento della richiesta residenti da almeno tre anni consecutivi sul territorio comunale o nelle condizioni di cui all'art. 5, comma 2, lettera i) del presente Regolamento. E' ammessa altresì la concessione a viventi quando venga richiesto l'abbinamento inteso come contiguità di sepoltura alla salma tumulata del defunto, di un solo familiare congiunto dello stesso di cui al precedente comma 6, sempre in caso di disponibilità come sopra indicato, residenti o non residenti (in quest'ultimo caso, secondo quanto previsto dal precedente art. 5 comma 2 lettera f.), con priorità al coniuge o convivente accertato da residenza anagrafica di minimo sei mesi dal momento della richiesta, e in assenza di esso, secondo la volontà testamentaria del defunto o, in ultimo, secondo l'ordine di presentazione di eventuali richieste pervenute al protocollo generale dell'Ente.
11. Le tariffe di concessione saranno differenziate secondo tutte le casistiche esistenti, individuate dalla Giunta Comunale con apposita Deliberazione.
12. Prima della stipula dell'atto, il Concessionario deve provvedere al versamento:
 - a) dell'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;
 - b) dell'importo della spesa e dei diritti contrattuali;
 - c) di un importo, a titolo di cauzione, limitatamente alla costruzione delle edicole funerarie, pari a un quinto dell'ammontare del costo dell'area concessa, e a salvaguardia di eventuali danni arrecati alla proprietà comunale e privata.
13. La concessione è subordinata all'accettazione e alla osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti se richiesti.
14. La concessione deve riportare il nominativo della persona alla quale viene destinato il loculo.
15. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie e loculi, sono a carico dei concessionari.
16. Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data della loro stipula ovvero dal loro utilizzo se antecedente all'atto di concessione. Le concessioni possono essere rinnovate prima della loro scadenza naturale

Art. 27 – Diritto d'uso delle sepolture private

1. Le aree e i manufatti cimiteriali oggetto di concessione amministrativa sono soggetti al regime del demanio pubblico. Pertanto, con la concessione, il Comune conferisce ai privati non la proprietà o l'uso perpetuo, ma il diritto d'uso temporaneo della sepoltura.
2. Il diritto d'uso non può essere in alcun caso trasferito, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso, salvo quanto previsto ai successivi commi 5 e 6. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
3. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.
4. Il diritto d'uso delle sepolture private ai sensi del 1° comma dell'art. 93 del

Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, è riservato al concessionario e ai suoi familiari, sulla base delle norme che regolano la successione, come indicato nel successivo comma 5, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro, salve diverse indicazioni contenute nell'atto di concessione.

5. Ai fini dell'applicazione del 1° comma dell'art. 93 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, la famiglia del concessionario si considera composta dal di lui coniuge, dai parenti in linea retta all'infinito e dai loro coniugi, dai parenti in linea collaterale fino al 6° grado e loro coniugi e/o conviventi.
6. Su richiesta del concessionario, può altresì essere consentita la tumulazione di persone conviventi, nonché di persone che abbiano acquisito nei suoi confronti particolari benemerienze. I requisiti della convivenza e della particolare benemerienza devono essere documentati con apposita dichiarazione resa dal concessionario ai sensi dell' art. 47 del D.P.R. 445/2000. In tal caso il Sindaco o suo delegato può autorizzare la sepoltura.
7. Nel caso che la concessione sia intestata a più persone, queste sono titolari in maniera solidale dei diritti e degli obblighi nei confronti del Comune. La presenza nella concessione di eventuali quote definisce solo i rapporti interni tra privati nell'utilizzo del diritto d'uso senza che venga meno il principio dell'unicità del rapporto concessorio con il Comune.
8. In caso di decesso del titolare la concessione rimane, immutata e unitaria, intestata al concessionario originario. Si trasferisce di diritto ai discendenti legittimi mentre le altre persone che hanno titolo sulla concessione mantengono il solo diritto d'uso della sepoltura (subentro). Gli aventi diritto in questione sono tenuti a darne comunicazione al servizio cimiteriale entro 6 mesi dalla data di decesso del concessionario, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. In difetto di designazione di un rappresentante, il Comune potrà provvedere d'ufficio scegliendo tra gli aventi diritto secondo criteri di opportunità, in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la solidarietà per quanto riguarda i diritti e i doveri relativi al sepolcro nei confronti del Comune di tutti gli aventi diritto.
9. La rinuncia di uno degli aventi diritto (senza che vi sia rinuncia alla concessione) comporta l'espansione del diritto d'uso degli altri aventi diritto.

Art. 28 – Obblighi per il concessionario

1. E' dovere del concessionario mantenere in modo decoroso il proprio sepolcro curando la pulizia delle superfici, delle lapidi e delle altre parti decorative ed effettuando periodicamente i lavori necessari a mantenere il sepolcro in buono stato di manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. 285/90. Resta salva la previsione di cui all'art. 29 comma 3.

Art. 29 – Canone

1. I concessionari sono tenuti al pagamento del canone, da versarsi in unica soluzione, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della richiesta di rilascio di concessione da parte Responsabile dei Servizi Cimiteriali.
2. L'articolazione e gli importi dei canoni vengono stabiliti periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale.
3. Per la concessione di eventuali manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un acconto non superiore al 70% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni dei manufatti stessi.

4. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune sarà tenuto solo alla restituzione dell'acconto di cui al comma precedente.
5. Per eventuali proroghe sarà dovuto un canone annuo proporzionale al canone previsto per la concessione minima.
6. La Giunta Comunale può stabilire, previa apposita relazione tecnica dell'ufficio competente, una riduzione del canone di concessione dei manufatti, anche per zone omogenee, calcolata sulla base dei seguenti criteri:
 - condizione di particolare vetustà o degrado del manufatto;
 - difficoltà di accesso al sepolcro;
 - scarso interesse degli utenti dovuto alla tipologia, alla collocazione o allo stato di conservazione.

Art. 30 – Spese

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il rilascio della concessione sono a carico del concessionario.

Art. 31 – Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'art. 26 s'intendono a tempo determinato.
2. Allo scadere del periodo concessorio il terreno e i manufatti tornano nella libera disponibilità del Comune.
3. Allo scadere della concessione gli aventi titolo alla stessa dovranno riconsegnare al Comune la sepoltura libera da cadaveri, resti o ceneri sostenendone le spese.

Art. 32 – Estinzione, revoca, retrocessione, decadenza

1. Le concessioni di sepolture private si estinguono per:
 - a) scadenza del termine,
 - b) soppressione del cimitero,
 - c) estinzione della famiglia come definita all'art. 27
2. Prima della loro scadenza o degli altri casi di estinzione di cui al comma 1, le concessioni possono terminare in seguito a:
 - a) Revoca
 - b) Retrocessione
 - c) Decadenza.

Art. 33 – Estinzione della concessione

1. Le concessioni si estinguono naturalmente per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi dell'articolo precedente.
2. Le concessioni si estinguono anche con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. n. 285/1990.
3. Il diritto di sepoltura si estingue alla morte di tutti i membri della famiglia del concessionario o allo scioglimento dell'ente concessionario. In tal caso la tomba rimane chiusa ed intangibile fino allo scadere della concessione, salvi i casi di intervento da parte dell'amministrazione Comunale previsti dal presente Regolamento.

Art. 34 – Revoca

1. La revoca può essere esercitata dall'Amministrazione Comunale in caso di eccezionali esigenze di pubblico interesse. In tal caso i concessionari hanno diritto ad ottenere, a titolo gratuito, un posto corrispondente a quello di cui alla precedente concessione o celletta ossario o nicchia cineraria in caso di carenza di loculi, per la durata residua loro spettante o per un tempo indeterminato nel caso di perpetuità della concessione revocata. I concessionari hanno altresì diritto gratuito alle operazioni di estumulazione e di trasporto dei feretri o dei resti nel nuovo sito.
2. Le concessioni a tempo determinato già in essere di durata eventualmente eccedente i 99 anni, comprese le concessioni perpetue, rilasciate in epoca precedente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975 n.803, possono essere revocate quando siano trascorsi almeno 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una situazione di grave insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario o agli aventi titolo, ove noti, del provvedimento adottato con Deliberazione di Giunta Comunale. In caso di irreperibilità del concessionario o degli aventi diritto la notizia verrà pubblicata per 90 giorni all'Albo Pretorio on line del Comune, presso i cimiteri del Comune ed eventualmente in altri luoghi idonei a renderla nota, mentre il sepolcro verrà segnalato sul posto con cartello o picchetto. Alla scadenza infruttuosa dei 90 giorni, verrà emessa determinazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali con cui la concessione verrà dichiarata revocata per pubblico interesse. Il nuovo sito di tumulazione sarà reso a titolo gratuito per il periodo residuo di concessione o per un tempo indeterminato in caso di perpetuità e la relativa concessione sarà modificata d'ufficio.
3. Le sepolture revocate e rese in tal modo sgombre, tornano nella disponibilità del Comune che può disporre diverso utilizzo dell'area occupata o concederle a chi ne faccia richiesta secondo i dettami del presente Regolamento.

Art. 35 – Retrocessione

1. E' facoltà del concessionario o del suo avente causa, nei casi stabiliti dal presente articolo, rinunciare e restituire al Comune, le aree, i loculi e i sepolcri avuti in concessione.
2. La rinuncia può avvenire per trasferimento della salma in altra sede o per cause diverse che devono essere valutate dal responsabile dei Servizi Cimiteriali
3. La retrocessione è ammessa nei casi e alle condizioni di seguito specificate:
 - A) Rinuncia a concessioni di loculi:
 - A.1) Per le concessioni già perpetue la retrocessione è sempre ammessa. Il rimborso sarà rapportato alla vetustà della costruzione ma in nessun caso non potrà superare il 33,33% della tariffa attuale prevista per la concessione minima della medesima tipologia.
 - A.2) Per le concessioni a tempo determinato la retrocessione è consentita previa valutazione delle motivazioni da parte del Responsabile dei Servizi Cimiteriali. Il richiedente avrà diritto ad un rimborso pari al 50% della tariffa in vigore al momento della domanda, rapportato al periodo di concessione residua. E comunque, il rimborso non potrà essere superiore al costo iniziale della concessione.
 - B) Rinuncia a concessioni di ossari:

- B.1) La retrocessione è sempre ammessa. Il richiedente avrà diritto al rimborso del 50% della tariffa di concessione in vigore al momento della domanda ma non superiore al suo costo iniziale. Il rimborso sarà proporzionato al periodo di utilizzo restante.
- C) Rinuncia a concessioni di aree e dei relativi manufatti (sepolcri individuali, cappelle, edicole, seminterrate, ecc.):
- C.1) Per le concessioni già perpetue la retrocessione è sempre ammessa. Il richiedente avrà diritto, per quanto riguarda l'area, ad un rimborso pari al 33% della tariffa di concessione in vigore al momento della domanda. Per il manufatto, (purché si tratti dell'intera costruzione) l'Amministrazione Comunale determinerà un rimborso, a suo giudizio insindacabile, sentito il proprio Ufficio Tecnico competente, che dovrà redigere apposita perizia di stima (valore della costruzione allo stato di fatto). Tali rinunce non sono comunque subordinate alla richiesta di un terzo subentrante. Sono a carico del rinunciatario tutte le spese sostenute dal Comune per la perizia di stima ed eventuali altre spese.
- C.2) Per le concessioni a tempo determinato la retrocessione dall'area è regolata come al punto A.2 del presente articolo. Per la retrocessione dai manufatti edificati su tali aree, la stessa è regolata come al precedente punto C1.
- D) Rinuncia a concessioni di aree non edificate. Nel caso in cui la retrocessione avvenga prima dello scadere dei termini, il richiedente avrà diritto ad un rimborso pari al 66% del prezzo pagato, proporzionale al tempo di possesso della concessione.

Art. 36 – Decadenza

1. La decadenza viene dichiarata dall'Amministrazione Comunale, previa regolare diffida, in caso di grave inadempimento delle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o nel caso si rilevi la violazione delle prescrizioni di cui al comma 3 del precedente art. 27 (lucro o speculazione). In caso di decadenza non è dovuto alcun rimborso da parte del Comune. La decadenza per abbandono della sepoltura va dichiarata con le modalità di cui al successivo art. 37. Per i casi contemplati si applicano le sanzioni previste dall'art.66 del presente Regolamento.

Art. 37 – Decadenza per abbandono della sepoltura

1. In caso di sepoltura privata abbandonata, in tombe, cappelle o aree private ed in caso di sepolture non private (loculi, cellette, ecc) ancorché perenni, abbandonate per incuria, per motivi di decoro e di igiene ed in rapporto ad una razionale utilizzazione degli spazi disponibili, decorso un termine non inferiore ad anni venti dall'ultima tumulazione eseguita e ad anni dieci dall'ultima inumazione, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti ed al recupero dei resti delle salme previo avviso ai componenti della famiglia del concessionario attraverso una diffida a ripristinare il manufatto come previsto dagli artt. 28 e 43 comma 2 del presente Regolamento. La diffida deve contenere l'individuazione precisa della sepoltura e del concessionario e può essere redatta anche sotto forma di elenco cumulativo. Qualora non sia possibile rintracciare il Concessionario o gli aventi diritto o questi non adempiano le prescrizioni impartite, si attiva la procedura di cui al comma 2 del presente articolo.
2. In caso di irreperibilità del concessionario o degli aventi diritto la diffida verrà

pubblicata per 90 giorni all'Albo Pretorio on line del Comune, presso i cimiteri del Comune ed eventualmente in altri luoghi idonei a rendere nota la notizia, mentre il sepolcro verrà segnalato sul posto con cartello o picchetto. La procedura s'interromperà per gli aventi diritto che entro la scadenza dei 90 giorni si presentino e s'impegnino, con apposita dichiarazione, a ripristinare il manufatto entro un congruo termine. Alla scadenza infruttuosa dei 90 giorni, verrà invece emessa determinazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali con cui la concessione viene dichiarata decaduta per abbandono. Successivamente il necroforo ovvero apposito incaricato comunale provvederà a collocare i resti, nell'ossario comune o procederà all'avvio alla cremazione per le salme non mineralizzate.

3. Le sepolture rese in tal modo sgombre, tornano nella disponibilità del Comune che può concederle a chi ne faccia richiesta.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

Art. 38 – Piani cimiteriali

1. I cimiteri sono costruiti e si sviluppano in base ad un apposito piano urbanistico detto Piano cimiteriale redatti ai sensi degli artt. 54 e seguenti del D.P.R. 285/90 dell'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie introdotto con l'art. 28 della L.166/02.
2. Il Piano cimiteriale viene redatto, previa verifica dell'andamento della mortalità e valutazione della recettività e della domanda per le varie tipologie di sepolture, perseguendo la razionalizzazione degli spazi per creare maggiori disponibilità di sepolture, il recupero tombe abbandonate, il restauro e conservazione dei monumenti funerari di pregio, la riduzione o abbattimento delle barriere architettoniche e la promozione della sicurezza e delle strutture igieniche per il pubblico.
3. Periodicamente, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il Piano Cimiteriale con le stesse procedure per valutare possibili variazioni.
4. Il Piano cimiteriale individua le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture a tumulazione. Il Piano cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.). Nelle more dell'adozione del Piano cimiteriale o della sua revisione vi provvede il Responsabile del Settore Edilizia Privata.
5. Per garantire uno sviluppo armonico dei cimiteri, appositi piani particolareggiati possono stabilire condizioni, modalità costruttive e di recupero con riferimento a singole porzioni del cimitero che presentino caratteristiche particolari.
6. I concessionari sono tenuti a utilizzare i materiali e le modalità di costruzione definiti dagli appositi piani o dal servizio tecnico Edilizia Privata.

Art. 39 – Manufatti decorativi in campo comune

1. In campo comune, sulle fosse, in sostituzione del cippo, possono essere collocati contorni il cui perimetro esterno deve avere le misure di m. 2.20x0.80. Gli elementi che vanno a

costituire i lati del suddetto perimetro devono avere spessore di cm. 8 e altezza di cm.20; quelli anteriori e posteriori devono essere appoggiati a quelli laterali, in modo che questi ultimi abbiano una lunghezza di m.2.04.

2. All'interno del contorno, in aderenza all'elemento anteriore, può essere collocato un manufatto di forma e materiale consoni alle tipologie edilizie cimiteriali, il cui ingombro non ecceda le dimensioni di cm. 80 di larghezza e cm. 64 di altezza.
3. Per i manufatti di cui ai commi precedenti può essere utilizzato uno dei seguenti materiali: granito, travertino, graniglia chiara o altre pietre naturali di colore chiaro. I contorni e la lapide devono essere costituiti dallo stesso materiale.
4. Le parti devono essere connesse fra loro con mastice o fermi; il complesso deve quindi essere posato su due lastre prefabbricate di cemento armato vibrato avente dimensioni di cm 120 x 50 e spessore di cm. 5.
5. Il manufatto deve essere interrato di cm. 5.
6. E' vietato l'impiego di cemento o calcestruzzo a vista.
7. All'interno del perimetro è consentito deporre vasi e coltivare fiori e arbusti di modeste dimensioni.
8. Al momento dell'esumazione il manufatto ritorna in proprietà agli eredi, i quali possono riutilizzarlo in favore degli aventi diritto. Qualora non venga riutilizzato, viene collocato nel deposito del cimitero, restando a disposizione dei defunti non abbienti.
9. I sentieri di separazione delle fosse devono essere mantenuti al medesimo livello dei viali.

Art. 40 – Materiali ornamentali delle sepolture private

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, le epigrafi e altre parti di opere o materiali accessori indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate o che in qualunque forma non si addicano all'estetica o al decoro del cimitero.
2. I provvedimenti d'ufficio di cui sopra verranno adottati previa diffida inviata ai concessionari interessati o agli aventi diritto, se noti, o pubblicata all'Albo cimiteriale e all'Albo Pretorio on line per un mese, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione o decoro.
3. In caso d'inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.

Art. 41 – Permessi ed autorizzazioni per la costruzione o la manutenzione di sepolcri

1. I progetti delle costruzioni di sepolture private devono essere approvati dal competente settore Edilizia Privata, su conforme parere della commissione edilizia. Per i loculi aerati va richiesto preventivo parere all'A.S.L. competente.
2. Allo stesso modo devono essere autorizzate tutte le opere di manutenzione straordinaria da effettuare sulle sepolture esistenti.

Art. 42 – Termine e modalità per l'esecuzione dei lavori

1. I lavori devono essere eseguiti secondo i progetti approvati o autorizzati. L'esecuzione difforme dai permessi ottenuti o dalle comunicazioni effettuate ai competenti uffici comporta le sanzioni previste dal successivo art. 66.
2. I lavori di costruzione e modifica delle sepolture private devono iniziare entro dodici mesi

dalla data della concessione dell'area ed ultimati entro i successivi dodici mesi, salvo proroghe concesse dall'Amministrazione comunale per motivate cause di forza maggiore.

3. L'inizio dei lavori in assenza di permesso di costruzione o autorizzazione e il mancato rispetto dei tempi di esecuzione comportano le sanzioni di cui al citato art. 66.

Art. 43 – Manutenzione

1. Prima di effettuare lavori edilizi di manutenzione ordinaria, che non necessitino di autorizzazione di cui all'art. 41, occorre comunque avvisare il responsabile del Servizio Cimiteriale mediante la compilazione di un modulo di comunicazione in cui vengono concordati i tempi e le modalità dei lavori stessi.
2. Nel caso in cui gli interessati non adempiano gli obblighi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 28, vengono richiamati per iscritto all'effettuazione di tale adempimento entro tre mesi dalla data dell'intimazione fatta loro dal Responsabile dei Servizi Demografici. Nei casi più gravi, viene attivata la procedura di decadenza per abbandono di cui all'art.37. Resta salva la facoltà di applicare le eventuali sanzioni di cui all'art. 66.
3. Qualora vi sia pericolo per la pubblica incolumità e il concessionario non provveda immediatamente a rimuovere le cause del pericolo, il Comune esegue i lavori, o la messa in sicurezza della zona, rivalendosi per i costi sostenuti sul concessionario o sugli aventi diritto inadempienti.

Art. 44 – Ristrutturazione o demolizione con ricostruzione di manufatti

1. Per la ristrutturazione o demolizione con conseguente ricostruzione, necessaria per far fronte a gravi situazioni di degrado, di blocchi unitari di loculi o altri sepolcri, in situazione di concessione già perpetua in virtù di normative previgenti, il Comune provvede mediante l'approvazione di apposite perizie o progetti, i cui oneri potranno essere ripartiti in quota tra i concessionari in ragione del numero dei posti in concessione anche al fine di evitare la decadenza della concessione.
2. Le modalità ed i tempi di corresponsione delle quote al Comune vengono determinate al momento dell'approvazione del progetto.
3. Qualora il concessionario non provveda al pagamento di quanto richiesto ai sensi del comma 1, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.

Art. 45 – Esecuzione dei lavori – Responsabilità.

1. I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e dei lavori ai propri sepolcri, nonché di eventuali danni arrecati al Comune e a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Art. 46 – Lavori murari

1. Prima di intraprendere qualsiasi lavoro, i concessionari devono informare il Responsabile del Servizio Cimiteriale, al fine di stabilire allineamenti, misure, spazi da occupare e ogni altra utile disposizione. I concessionari devono osservare tutte le prescrizioni e precauzioni

- utili al fine di evitare pericoli per sé o per il pubblico.
2. I materiali di scavo o di rifiuto devono, di volta in volta, essere rimossi e trasportati nei luoghi indicati dal necroforo, a termini di legge.
 3. Al termine del lavoro il suolo occupato e quant'altro sia stato alterato deve essere perfettamente ripristinato.
 4. Non è consentito tenere allestiti cantieri senza eseguire lavori o utilizzare gli stessi come deposito materiali o parcheggio mezzi.
 5. L'ingresso di veicoli adibiti al trasporto di materiali da costruzione viene autorizzato dal necroforo ovvero dall'incaricato comunale, a condizione che ingombro, peso e capacità di manovra dei veicoli siano compatibili con l'ampiezza e la portata del fondo dei viali. La velocità dei mezzi non può in alcun caso superare l'andatura a passo d'uomo.
 6. Una volta effettuato il carico o lo scarico i mezzi di trasporto materiali devono uscire, senza sostare ulteriormente all'interno del cimitero.
 7. Il posizionamento dei mezzi di lavoro, quali gru, betoniere, gruppi elettrogeni ecc. deve avvenire senza creare disturbo, pericolo o ingombro; in ogni caso deve essere concordato col necroforo.

Art. 47 – Occupazione spazi per l'allestimento di cantieri

1. Le occupazioni di aree interne e adiacenti ai cimiteri dovute all'allestimento di cantieri o alla presenza di depositi, vengono autorizzate e sono soggette al pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nella misura stabilita dal vigente Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone.

Art. 48 – Lavori edili

1. Le imprese edili devono possibilmente fare uso di materiali prefabbricati o comunque pronti per la sola installazione, limitando l'impiego di attrezzi che possano produrre polveri o rumori.
2. Il contegno nonché l'abbigliamento degli operai deve essere consono all'austerità del luogo, in particolare nel corso delle cerimonie funebri.
3. I lavori edili all'interno dei cimiteri si eseguono dal lunedì al venerdì con orario dalle 8 alle 17 durante il periodo invernale e dalle 7 alle 18 durante il periodo estivo salvo casi eccezionali autorizzati dal Responsabile del Servizio Cimiteriale.
4. Nella giornata di sabato e nel periodo dal 23 ottobre al 3 novembre possono essere effettuati esclusivamente lavori di piccola manutenzione negli orari concordati con il necroforo comunale ovvero con l'incaricato comunale.

TITOLO VI

SERVIZIO DEI CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI

Art. 49 – Registri e annotazioni

1. Presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali è tenuto un registro cartaceo e/o informatico per l'aggiornamento continuo delle concessioni e dei concessionari. Su tale registro vengono annotate anche le sepolture relative alle aree date in concessione.
2. Detto registro delle sepolture di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, denominato mappa, e' documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - d) gli estremi del titolo costitutivo;
 - e) la natura e la durata della concessione;
 - f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - g) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.
3. Lo stesso Ufficio di cui al comma 1 provvede almeno una volta all'anno alla verifica delle concessioni in scadenza. Almeno 60 giorni prima della scadenza viene inviata apposita comunicazione alla famiglia o agli aventi diritto, se rintracciabili.

Art. 50 – Servizio di Custodia

1. Ai sensi dell'art. 52 comma 1 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285, è istituito il Servizio di Custodia dei cimiteri comunali, che può essere gestito in proprio dal Comune oppure mediante affidamento a terzi.
2. Al Servizio di custodia dei cimiteri comunali, è preposto il Necroforo Comunale o suo sostituto, incaricato dal Responsabile del Servizio di custodia, come individuato nel Regolamento degli Uffici e dei Servizi. Il Necroforo è alle dipendenze del Servizio custodia dei cimiteri per tutto ciò che riguarda il Servizio stesso, per le manutenzioni e per i servizi relativi ai funerali. Per quanto riguarda le norme igienico- sanitarie, egli assolve alle direttive del Coordinatore Sanitario dell'A.S.L. competente. Egli deve inoltre relazionarsi con l'Ufficio Anagrafe e Stato Civile e con l'Ufficio Servizi Cimiteriali per assolvere a tutti i compiti specifici attribuitigli dal Regolamento di Polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché dal presente Regolamento comunale. Al Necroforo spettano in particolare i seguenti adempimenti:

- per ciascun cadavere ricevuto ritira e conserva l'autorizzazione al seppellimento di cui all'art. 6 del D.P.R. 10.09.1990 N. 285, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile e ritira l'autorizzazione che gli viene consegnata dall'incaricato al trasporto;
- presenza alle operazioni di inumazione o tumulazione dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere, che la cassa corrisponda ai requisiti di legge, a seconda che si tratti di inumazione o tumulazione, e che siano state osservate eventuali prescrizioni speciali impartite dall'autorità competente;
- custodisce i cadaveri trasportati nel deposito di osservazione o nella camera mortuaria eventualmente convenzionati;
- iscrive giornalmente sull'apposito registro, in doppio esemplare, le inumazioni, le tumulazioni, le cremazioni, con le indicazioni prescritte dagli artt. 52 comma 2 e 53 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285 nonché le variazioni conseguenti alle esumazioni, estumulazioni, traslazioni di salme o di resti ecc.. Tale registro deve essere tenuto con diligenza e presentato ad ogni richiesta dell'autorità di controllo. Un esemplare deve essere conservato presso il proprio ufficio, l'altro presso l'archivio comunale;
- cura l'apposizione dei cippi regolamentari sulle fosse di inumazione;
- programma e gestisce l'esecuzione delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie; in occasione di quelle straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria redige apposito verbale di cui consegna copia al Comune;
- sorveglia a che ogni intervento sulle salme o sulle tombe sia stato debitamente autorizzato;
- regola l'apertura al pubblico dei cimitero sulla base degli orari fissati dalla Giunta Comunale, conservando le chiavi dei cancelli, avvalendosi anche di servizi a terzi debitamente autorizzati dal Responsabile del Servizio di Custodia Cimiteri;
- durante l'orario di apertura al pubblico sorveglia a che siano rispettate, da parte del pubblico, le norme ed i divieti stabiliti dal presente Regolamento;
- esercita la sorveglianza sull'edilizia funeraria riferendo ogni eventuale irregolarità o violazione delle disposizioni del presente Regolamento nell'esecuzione dei lavori al responsabile del servizio competente;
- organizza i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nei cimiteri;
- si reca nei cimiteri delle frazioni per effettuare gli opportuni controlli;
- vigila e si accerta che la costruzione dei sepolcri privati, la collocazione delle lapidi ed ogni altro intervento eseguito da privati e dalle imprese all'interno dei cimiteri sia stato debitamente autorizzato;
- controlla che venga effettuata la manutenzione delle sepolture private da parte dei concessionari;
- dispone per la regolare pulizia di tutti gli altri servizi, richiedendo, ove occorra, una disinfezione;
- fornisce al responsabile del servizio Manutenzione Ordinaria Cimiteri e al Responsabile del Servizio LL.PP. ogni utile indicazione, anche per iscritto, ai fini della redazione della relazione annuale sullo stato dei cimiteri;
- segnala alle autorità competenti irregolarità, necessità, problemi ecc. attinenti il servizio cui è addetto;
- consegna all'Ufficio Comunale dei Servizi Cimiteriali gli oggetti preziosi ed i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali, per la loro conservazione presso la Casa Comunale e l'eventuale restituzione agli aventi diritto;
- è responsabile del buon andamento dei cimiteri e svolge ogni altra mansione necessaria ai fini della corretta esecuzione del presente Regolamento.

Art. 51 – Ulteriori adempimenti degli addetti al servizio di custodia e cimiteriali

1. Il Necroforo Comunale e gli altri addetti occasionali ai cimiteri, seguendo le direttive del Responsabile del Servizio di custodia dei cimiteri, si occupano dell'esecuzione delle materiali operazioni di seppellimento effettuando le funzioni dei necrofori seppellitori, ed in particolare:
 - effettuano gli scavi delle fosse per le inumazioni, eseguono le operazioni necessarie per le tumulazioni, le esumazioni ordinarie e straordinarie, le traslazioni di salme, le riduzioni, ecc. Durante le suddette operazioni indossano i capi di vestiario ricevuti in dotazione dall'amministrazione Comunale, provvedendo al termine delle stesse, a disinfettarli accuratamente;
 - su richiesta del coordinatore della squadra operaia devono immediatamente recarsi sul luogo loro indicato per effettuare le operazioni mortuarie urgenti;
 - attendono alla pulizia dei locali dei cimiteri sotto i loggiati, nei campi e nei vialetti; mantengono curate le siepi ed i prati; tagliano periodicamente l'erba; provvedono alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri;
 - provvedono alla manutenzione degli oggetti e degli attrezzi ricevuti in dotazione per l'espletamento del servizio;
 - non possono in alcun caso appropriarsi o ricevere cose di pertinenza dei feretri, né accettare compensi di alcun genere per i servizi cimiteriali;
 - svolgono ogni altra incombenza della quale vengano incaricati dal Coordinatore della squadra operaia al fine di assicurare il regolare funzionamento dei cimiteri.
2. Concorrono inoltre all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale:
 - a) Per la parte amministrativa: Il Sindaco, il Responsabile dell'Area Demografica e gli appartenenti all'Area Demografica e all'Area Affari Generali appositamente incaricati;
 - b) Per la parte sanitaria: il Sindaco quale autorità Sanitaria ed il Coordinatore Sanitario dell'A.S.L. 3 Genovese o suoi delegati;
 - c) Per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti ed ampliamenti, ecc.): gli Uffici LL.PP. ed Edilizia Privata;
 - d) Per i Servizi di Custodia e manutenzioni ordinarie: l'Area Vigilanza o altra Area appositamente individuata dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi vigente.

Art. 52 – Apertura al pubblico dei cimiteri comunali

1. Il cimitero resta aperto al pubblico durante le ore e nei giorni stabiliti con disposizione del Sindaco, sentito il Responsabile dei Servizi Demografici, con orari fissati dalla Giunta Comunale.
2. I cimiteri devono essere dotati di cancelli che consentano in ogni caso l'uscita.
3. I cimiteri comunali devono restare chiusi in caso di gravi situazioni igienico- sanitarie che possano pregiudicare la salute pubblica, nonché in caso di grave maltempo o calamità naturale. La chiusura deve in ogni caso essere limitata al tempo strettamente necessario a superare la situazione di pericolo.

Art. 53 – Orari di arrivo dei cortei funebri

1. Gli orari di arrivo nei cimiteri dei cortei funebri sono stabiliti con ordinanza del Sindaco.
2. Le imprese funebri devono concordare con il Responsabile del servizio di custodia, con il

Necroforo Comunale o con personale dei Servizi Cimiteriali, il giorno e l'ora di arrivo dei funerali entro le ore 13 del giorno precedente, fornendo ogni utile indicazione relativa al cimitero di destinazione, generalità del defunto, dimensioni del feretro e, nel caso di tumulazione, anche l'ubicazione del sepolcro, nonché le generalità del concessionario e dei suoi familiari.

Art. 54 – Accesso al cimitero

1. È vietato l'ingresso:
 - a. alle persone munite di contenitori di qualsiasi tipo salvo preventiva autorizzazione del necroforo al momento dell'ingresso;
 - b. alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con l'austerità del luogo;
 - c. a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d. ai minori di anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.
2. L'accesso ai cimiteri è consentito agli animali da compagnia purché condotti nel rispetto delle leggi, regolamenti comunali e delle Ordinanze sindacali in materia. Chi ha la materiale custodia del cane deve preoccuparsi di non arrecare alcun disturbo ai presenti, allontanando il cane qualora si manifestino disagi sia da parte dell'animale sia delle persone vicine. E' fatto obbligo di asportare totalmente le deiezioni solide lasciate dai cani.

Art. 55 – Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:
 - a. fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b. introdurre oggetti irriverenti;
 - c. rimuovere manomettere o danneggiare fiori, piantine, ornamenti, lapidi ed altre cose di pertinenza delle tombe altrui;
 - d. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - e. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - f. calpestare o danneggiare aiuole, prati, alberi, siepi e scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g. disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi o volantini pubblicitari;
 - h. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - i. eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - j. turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni;
 - k. assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali;
 - l. qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, poiché applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio di custodia.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto, irriverente o comunque

offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato, sarà diffidato ad uscire immediatamente dal personale addetto alla vigilanza e, nei casi più gravi, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 56 – Ingresso veicoli

1. Nei cimiteri comunali è vietato l'accesso al pubblico con veicoli di qualsiasi genere.
2. A chi ha problemi di deambulazione, il Comune può concedere il permesso di visitare il sito, in casi eccezionali, per mezzo di veicoli speciali, a condizione che siano utilizzati a passo d'uomo per una breve visita.
3. Tutti gli utenti del cimitero sono comunque responsabili dei danni al Comune o a terzi arrecati nell'utilizzo di tali veicoli.
4. E' facoltà del Responsabile del Servizio di custodia limitare o regolamentare gli accessi anche ai titolari di permesso in funzione del periodo, delle condizioni atmosferiche, o di altre situazioni specifiche.
5. Agli invalidi è consentito l'accesso con carrozzine e similari.

Art. 57 – Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto sia per la collettività dei defunti.
2. La celebrazione di riti funebri non cattolici avviene nel rispetto delle regole dei rispettivi culti compatibilmente con le norme italiane vigenti.
3. Per le celebrazioni per le quali si presuma una numerosa affluenza di pubblico, deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio Vigilanza.

Art. 58 – Imprese funebri

1. Per Impresa Funebre o Impresa di Onoranze Funebri s'intende l'impresa che svolge in maniera congiunta e inscindibile tre attività: il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, la fornitura di articoli funebri in occasione del funerale ed il trasporto della salma, o di altri resti mortali, con la sola eccezione dello svolgimento in forma disgiunta del servizio di trasporto funebre.
2. Le imprese che esercitano la suddetta attività devono essere in possesso dell'apposita autorizzazione.
3. Nel corso delle cerimonie funebri le imprese addette al servizio devono attenersi alle prescrizioni impartite loro dal Responsabile del servizio di custodia e/o dal Necroforo comunale.
4. Poiché non è consentito ampliare i loculi in maniera improvvisata e nemmeno intervenire sui feretri, è necessario che le imprese funebri in occasione di ogni tumulazione si informino tempestivamente delle dimensioni del loculo interessato e impieghino solo feretri agevolmente tumulabili nel loculo stesso.

Art. 59 – Recupero di opere, piante, foto e altri segni funebri

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle

- esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro i trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica utilizzando il ricavato per opere di miglioramento degli impianti cimiteriali.
2. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio di Custodia può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti o affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
 3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarli sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
 4. Gli oggetti strettamente personali collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Art. 60 – Oggetti preziosi o ricordi rinvenuti o da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto sono tenuti a darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti rinvenuti sono consegnati agli aventi diritto e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato all'interessato e l'altro è conservato agli atti dell'Ufficio Servizi Cimiteriali. Indipendentemente da qualsiasi avviso o richiesta gli oggetti preziosi e i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio di custodia che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 61 – Fiori

1. E' consentito deporre sulle sepolture fiori recisi, corone e ghirlande; tali ornamenti devono essere rimossi a cura degli interessati una volta deteriorati.
2. E' altresì consentito coltivare sulle tombe avute in concessione fiori purché questi non assumano proporzioni eccessive. Sono ammessi sulle tombe arbusti in vaso purché non fuoriescano dal perimetro delle tombe, non superino un metro in altezza e purché i rami non invadano le tombe vicine e non ostruiscano i passaggi comuni. Qualora gli arbusti superassero la misura od ostruiscano passaggi o invadessero tombe vicine dovranno essere riordinati su semplice invito dell'ufficio. In caso d'inadempienza il responsabile del servizio di custodia disporrà d'autorità per il taglio.
3. In conformità ai disposti per il contenimento della diffusione della zanzara tigre o di altri insetti pericolosi alla salute delle persone, è vietata la raccolta prolungata di acqua in qualsiasi tipo di contenitore. I contenitori dovranno essere mantenuti al riparo dalle piogge. Sul fondo di vasi e sottovasi destinati a fiori o piante ornamentali, va aggiunto un pezzetto

di rame o di filo scoperto dello stesso materiale per favorire il processo d'elettrolisi e quindi impedire la nascita di larve d'insetti dannosi.

4. In occasione dei funerali i fiori appassiti, le piante secche e quanto di deteriorabile sia stato deposto sulle tombe deve essere rimosso a cura degli interessati; in caso contrario provvede il Necroforo comunale trascorsi sette giorni dalla data del funerale.
5. I pavimenti dei portici di accesso ai colombari sono di proprietà del Comune ed è vietato deporvi vasi di fiori, lumi, ceri o altri oggetti.
6. In caso d'inadempimento delle suddette prescrizioni, interviene il Necroforo comunale.

Art. 62 – Smaltimento rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti provenienti dai cimiteri vanno smaltiti secondo le rispettive discipline a seconda della loro natura urbana o speciale. In particolare sono assimilati ai rifiuti provenienti da parchi e giardini (urbani) foglie, sfalci, fiori e potature. Sono speciali i rifiuti derivanti da attività edilizia, di demolizione e di scavo e i rifiuti di tipo sanitario o assimilabili quali casse, tessuti, zinco, bronzo o altri materiali metallici.

TITOLO VII

SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 63 – Illuminazione votiva

1. L'Amministrazione Comunale può gestire il servizio d'illuminazione votiva delle sepolture in economia o tramite concessione sulla base di una deliberazione consiliare che, in entrambi i casi, determina le modalità di gestione e le relative tariffe di utenza. Il servizio d'illuminazione votiva è di competenza dei Servizi Cimiteriali.
2. In caso di gestione in economia del Servizio, le tariffe vengono approvate ed aggiornate con deliberazione della Giunta Comunale.
3. E' vietato qualsiasi allacciamento di lampade o similari che non sia collegato alla rete comunale.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 64 – Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'«immemorabile», quale presunzione «juris tantum» della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. Per le concessioni sussistenti successivamente alla data di entrata in vigore del R.D. 21.12.1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione può procedersi alla adozione del formale atto di concessione – per sanare l'omissione a suo tempo avvenuta – alle condizioni vigenti all'atto in cui di fatto, la concessione fu effettuata o comunque consentita, salvo per quanto concerne la durata in quanto l'art. 92 del DPR 10.09.1990, n. 285 stabilisce norme che si applicano anche alle concessioni avvenute prima della sua entrata in vigore.
3. Tale sanatoria formale è effettuata previo pagamento dei relativi diritti approvati dalla Giunta Comunale e previo accertamento che il richiedente la concessione avesse a suo tempo provveduto al pagamento della tariffa allora vigente e agli altri adempimenti richiesti per poter effettuare la tumulazione delle salme in loculi o tombe. Dall'atto di concessione ora adottato dovrà comunque risultare che la stessa concessione di fatto, è avvenuta all'epoca nella quale è stata corrisposta la tariffa allora dovuta e che l'atto stesso ha il solo fine di regolare amministrativamente la situazione esistente.

Art. 65 – Entrata in vigore e norme transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la prescritta omologazione ministeriale ex art. 345 R.D. 27.07.1934, n. 1265 ovvero trascorsi 90 (novanta) giorni dal ricevimento dello stesso Regolamento da parte del Ministero della Salute.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere applicazione il precedente Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio

Comunale n. 9 del 28/04/2012 e successive modifiche e integrazioni, salvo quanto previsto nel comma successivo relativamente alla durata delle concessioni.

3. Le concessioni per sepolture private rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento conservano la durata stabilita nei rispettivi atti di concessione nonché il relativo regime di sepoltura salvo quanto previsto nei casi di estinzione della concessione previsti all'art. 33.
4. Tutte le concessioni rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Mortuaria, che riportano incongruenze riferite o al concessionario e/o ai destinatari delle sepolture possono essere regolarizzate entro 12 mesi dalla pubblicazione di pubblico avviso da parte dell'Amministrazione Comunale, previa richiesta degli aventi diritto e previo pagamento delle apposite tariffe stabilite dalla Giunta Comunale
5. I diritti in essere per atti di Giunta, Consiglio o in altra forma avente valenza di riconoscimento pubblico, dovranno essere regolarizzati con apposita concessione secondo i disposti del presente Regolamento e le spese saranno a carico dei concessionari.

Art. 66 – Riserve giuridiche

1. Non è consentita l'applicazione delle tariffe a fattispecie non previste dal presente regolamento, nemmeno per analogia.

Art. 67 – Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, fatte salve quelle di natura penale, comportano l'applicazione del pagamento di una sanzione amministrativa da € 200,00 a € 1.200,00, con le modalità di cui alla Legge 689/81 e s.m.i., oltre le sanzioni accessorie previste dalla legge.
2. L'inizio di lavori in assenza di permesso a costruire, DIA, SCIA o altro titolo edilizio, quando dovuto, ed il mancato rispetto dei tempi di esecuzione, comportano sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistico - edilizia.
3. Sono altresì applicabili per violazioni specifiche le sanzioni pecuniarie previste dagli artt. 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934 n. 1265 e successive modificazioni.

Art. 68 – Norma finale e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare a:
 - a) T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265 e successive modificazioni;
 - b) Titolo VII del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 sull'Ordinamento dello Stato Civile, del titolo VI;
 - c) Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - d) Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993;
 - e) Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998;
 - f) D.L. 31.08.1987 n. 359 convertito con L. 29.10.87 n. 440 e D.L. 27.12.2000 n. 392
 - g) Art. 1 comma 7 Bis convertito con L. 28.2.2001 n. 26 sulla gratuità di alcuni servizi a persone bisognose;

- h) Legge 30.03.2001, n. 130 in materia di cremazione e dispersione delle ceneri;
- i) D.M. 1.7.2002 in materia di tariffe cimiteriali
- j) Legge 1° agosto 2002, n. 166 art. 28;
- k) D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24, della legge 31 luglio 2002, n. 179”;
- l) Decreto 16 maggio 2006 del Ministero dell’Interno.